

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

CENTRO STUDI CANADESI

STATUTO

Art. 1 - Della costituzione, sede e denominazione.

Presso la Facoltà di Scienze politiche, funzionalmente annesso alla Presidenza della Facoltà, è costituito il Centro Studi Canadesi della Università di Messina.

Art. 2 - Dei fini del Centro.

Il Centro intende promuovere, nelle diverse Facoltà della Università di Messina, lo sviluppo degli studi specialistici della (e sulla realtà) canadese con particolare attenzione alla sua specificità ed ai rapporti con la cultura e la società italiane.

Specificamente, il Centro mira, senza fine di lucro, all'approfondimento degli studi e delle ricerche nei diversi settori della realtà culturale, sociale, economica del Canada, a promuovere la divulgazione della cultura canadese, anche mediante la raccolta e la diffusione di documenti, materiali ed informazioni. A tal uopo il Centro, anche in collaborazione e con il concorso di Enti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, promuove e cura:

- a) l'elaborazione e l'esecuzione di ricerche e di studi, anche in vista di applicazioni operative;
- b) l'acquisizione di dati e di documentazione;
- c) l'aggiornamento professionale degli operatori pubblici e privati interessati alle problematiche relative;
- d) l'organizzazione di convegni, seminari e congressi;
- e) qualsiasi altra attività atta al raggiungimento dello scopo.

Può, per quanto sopra, promuovere e curare:

- 1) la pubblicazione di studi, ricerche, dati, documentazione in monografie, rassegne, riviste, periodici;
- 2) l'organizzazione e la tenuta di corsi, seminari;
- 3) l'organizzazione e la tenuta di congressi, convegni, incontri, dibattiti.

Per l'adempimento dei propri compiti il Centro si avvale dell'opera tanto degli aderenti al Centro stesso, come di docenti, esperti e ricercatori esterni, italiani e/o stranieri.

Art. 3 - Dei soci.

Sono soci del Centro i docenti, i ricercatori della Università di Messina e, in genere, gli studiosi, anche di altri Atenei, impegnati in settori di ricerca ed in attività scientifiche connesse e/o inerenti a quelle di cui all'art. 2 del presente Statuto, ammessi -previa domanda di adesione- su delibera del Comitato tecnico-scientifico.

La qualità di socio si perde per decadenza, su motivata delibera del Comitato tecnico-esecutivo.

Art. 4 - Dei mezzi finanziari e dei beni.

I mezzi finanziari del Centro sono costituiti:

- a) da eventuali donazioni e lasciti;
- b) da eventuali contributi e sovvenzioni da parte di soggetti singoli, istituzioni, organizzazioni ed enti pubblici e privati;

G. v. Anselmi

ALZ

c) dalle somme ad esso a qualunque titolo pervenute.

Appartengono al Centro i beni acquistati con i finanziamenti pervenuti allo stesso e destinati all'incremento patrimoniale.

In ogni caso, il Centro per il conseguimento dei propri scopi, oltre che di propri mezzi finanziari, può fruire di beni che eventualmente gli siano affidati in gestione o in uso da soggetti singoli o da Enti pubblici e privati.

Art. 5 - Degli organi.

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio;
- b) il Comitato tecnico-scientifico;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore;
- f) il Segretario generale.

Art. 6 - Del Consiglio.

Il Consiglio è composto dai Soci, aderenti al Centro. Elege il Comitato tecnico-scientifico, delibera sulle linee generali di attività del Centro. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Per quanto concerne la validità delle adunanze e la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui al Regolamento Generale Universitario e dell'Art. 99 del D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 382.

Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 - Del Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato ha tutti i poteri deliberativi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Centro.

In particolare:

- a) predispone i programmi di attività e delibera sulle iniziative necessarie;
- b) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta dal Centro;
- c) delibera in ordine all'accettazione di lasciti o donazioni;
- d) determina le forme di investimento dei mezzi finanziari che sono stati attribuiti al Centro;
- e) delibera sui contratti e sugli accordi da stipulare, sugli incarichi da conferire e sui compensi da corrispondere ai collaboratori del Centro ai sensi della vigente normativa;
- f) elegge il Presidente, il Direttore e il Segretario generale;
- g) delibera sull'assunzione e sul trattamento economico del personale eventualmente a disposizione;
- h) esegue i deliberati del Consiglio;
- i) delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro decadenza;

Il Comitato è composto da otto membri, di cui sette eletti dal Consiglio, a maggioranza dei presenti. Dello stesso fa parte di diritto il Preside della Facoltà di Scienze

politiche o un suo delegato. Il Comitato resta in carica tre anni e ciascun membro è rieleggibile.

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne abbia ricevuto richiesta scritta da almeno quattro componenti dello stesso. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno.

E' validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri.

Il Comitato delibera a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8. Della Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente del Centro, dal Direttore e dal Segretario generale. Essa assume in via d'urgenza ogni necessario provvedimento di competenza del Comitato, da sottoporre alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile.

Art. 9 - Del Presidente.

Il Presidente è eletto dal Comitato tecnico-scientifico tra i professori di ruolo di discipline attinenti ai settori di specifica attività del Centro, componenti il Comitato stesso.

Il Presidente, che è rieleggibile, rappresenta il Centro; convoca e presiede il Comitato e il Consiglio, sovrintende all'attività del Centro e dei suoi organi in attuazione dei programmi approvati dal Comitato.

In caso di urgenza può, di concerto con il Segretario generale e con il Direttore del Centro, costituiti in Giunta esecutiva, prendere ogni determinazione necessaria per la gestione del Centro, sottoponendola per la ratifica alla prima riunione del Comitato.

Art. 10 - Del Direttore.

Il Direttore, eletto dal Comitato, cura l'ordinaria amministrazione, sovrintende sulla attività del personale, coordina l'attività scientifica del Centro.

Art. 11 - Del Segretario generale.

Le funzioni del Segretario generale sono svolte da un docente eletto dal Comitato. Esso provvede all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi collegiali e svolge le attribuzioni amministrative e rappresentative che gli siano eventualmente delegate dal Comitato e dal Presidente.

Art. 10 - Del personale.

Per lo svolgimento delle sue attività il centro si avvale del personale destinato alla cattedra di Lingua inglese della Facoltà di Scienze politiche, oltre che di personale eventualmente ad esso destinato dalla Università, dalla Facoltà o a disposizione in forza di comandi, distacchi o particolari convenzioni.



Il Centro potrà assumere del personale, per esigenze temporanee della propria interna gestione, secondo le modalità preventivamente stabilite dal Comitato.

Art. 11 - Dell'esercizio finanziario.

Sono aderenti al Centro i docenti, i ricercatori e gli studiosi la cui motivata richiesta di adesione sia stata approvata dal Consiglio.

Possono aderire al Centro i dipartimenti e gli istituti la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Consiglio.

Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio, previa approvazione dei due terzi dei suoi membri, ed approvazione da parte degli organi accademici competenti.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali.

1) All'atto della sua costituzione il Consiglio è formato dai docenti, dai ricercatori e dagli studiosi che hanno aderito al preesistente Centro di Studi sul Canada.

2) Fino alla loro scadenza naturale sono confermati gli organi sociali operanti in detto Centro.

3) Il Comitato tecnico-scientifico sarà, comunque, integrato dal Preside della Facoltà o da un suo delegato.

4) Salvi gli opportuni provvedimenti amministrativi, il patrimonio del Centro è costituito dai beni e dalle attrezzature di spettanza del preesistente Centro di Studi sul Canada, in quanto acquisiti dallo stesso senza alcun onere finanziario per la Facoltà di Scienze M.F.N.

5) Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, previa approvazione da parte dei tre quinti dei presenti alla seduta appositamente convocata, e dopo ratifica dei competenti organi accademici.



Il Centro potrà assumere del personale, per esigenze temporanee della propria interna gestione , secondo le modalità preventivamente stabilite dal Comitato.

Art. 11 - Dell'esercizio finanziario.

Sono aderenti al Centro i docenti, i ricercatori e gli studiosi la cui motivata richiesta di adesione sia stata approvata dal Consiglio.

Possono aderire al Centro i dipartimenti e gli istituti la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Consiglio.

Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio, previa approvazione dei due terzi dei suoi membri, ed approvazione da parte degli organi accademici competenti.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali.

1) All'atto della sua costituzione il Consiglio è formato dai docenti, dai ricercatori e dagli studiosi che hanno aderito al preesistente Centro di Studi sul Canada.

2) Fino alla loro scadenza naturale sono confermati gli organi sociali operanti in detto Centro.

3) Il Comitato tecnico-scientifico sarà, comunque, integrato dal Preside della Facoltà o da un suo delegato.

4) Salvi gli opportuni provvedimenti amministrativi, il patrimonio del Centro è costituito dai beni e dalle attrezzature di spettanza del preesistente Centro di Studi sul Canada, in quanto acquisiti dallo stesso senza alcun onere finanziario per la Facoltà di Scienze M.F.N.

5) Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, previa approvazione da parte dei tre quinti dei presenti alla seduta appositamente convocata, e dopo ratifica dei competenti organi accademici.

